

CAMERA DEI DEPUTATI N. 918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERALE, GODINO, LEONARDELLI, ARATA, VINCENZO BIANCHI, CACCAVALE, CARLESIMO, CECCONI, DELLA VALLE, GALAN, GALLI, PAOLA MARTINELLI, MARIO MASINI, MELE, MOLINARO, ODORIZZI, PALUMBO, PASINATO, PRESTIGIACOMO, SANDRONE, SAVARESE, SIGONA, TORTOLI, TRAPANI

Modifiche alla legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di tutela degli equilibri ambientali in conseguenza della realizzazione di talune grandi opere

Presentata il 13 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più accresciuta preoccupazione per le conseguenze sull'ambiente dello sviluppo infrastrutturale ed economico, il fatto che l'ambiente non venga più considerato come una serie di componenti ma come complesso di relazione ovvero come sistema, hanno dato vita all'esigenza, sempre più sentita, di un approccio globale ed omogeneo al problema ambientale: cosicché gestione dell'ambiente non significa solamente preoccupazione per il benessere fisico, ma impone un impegno sistematico per conseguire un elevato *standard* nella qualità della vita e nello sviluppo sociale e civile.

In un contesto storico, come il nostro, in cui è pressante la richiesta di spazi vitali per le funzioni della vita associata, la

fruizione sistematica del sottosuolo, concepibile come « quarta dimensione », offre, senza dubbio, notevoli soluzioni all'interno di quell'approccio sistematico ed unitario, ormai improcrastinabile, ai problemi ambientali. Si potrebbe, anzi si dovrebbe, parlare di etica dell'ambiente nel discernimento della qualità: qualità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, della vita riservata alle future generazioni; perché il danno ambientale va considerato come nocimento all'uomo inteso come persona e come collettività.

Per fruizione sistematica del sottosuolo intendiamo riferirci all'opportunità di collocarvi gran parte degli interventi umani, se pur necessari, in grado di produrre profonde e sostanziali modificazioni dell'ambiente in superficie.

È il caso di quanto attiene al traffico (parcheggi, passanti, collegamenti veloci, binari e stazioni ferroviarie) ma anche di quanto concerne la depurazione, il disinquinamento e lo stoccaggio di materiali pericolosi, nonché le infrastrutture per i servizi sociali e produttivi.

Oggi, infatti, moderni strumenti di progettazione, avanzate tecnologie di costruzione e i progressi della geoingegneria permettono non solo di fornire una « garanzia geologica » alle opere realizzate in qualsiasi tipo di sottosuolo, ma di renderle altamente competitive se non addirittura economicamente più convenienti rispetto alle stesse realizzate sul soprassuolo.

Non potendo realizzare una dettagliata analisi costi-benefici, occorre tener presente, però, i principi informativi che ne stanno alla base e che portano a considerare economicamente vantaggiosa la scelta del sottosuolo: per quanto concerne la costruzione, questa, non è influenzata dalle condizioni climatiche e pertanto si riducono i tempi per la realizzazione e quindi i costi; si risparmierebbe il costo dell'esproprio dei terreni superficiali (i quali nei centri storici urbani hanno prezzi elevatissimi); la collocazione in sottosuolo non crea l'interruzione della normale destinazione giuridica, economica e sociale del terreno sovrastante. Per quanto concerne l'aspetto della gestione si può notare che la temperatura pressoché costante durante l'anno aumenta la durata delle opere civili e degli impianti; anche la manutenzione non è influenzata dalle condizioni climatiche; si ha un risparmio energetico nel condizionamento termico per la funzione isolante del sottosuolo. Quindi nell'ipotesi in cui si abbiano maggiori costi di costruzione a lungo termine i minori costi di gestione e manutenzione possono rendere l'opera in sottosuolo più conveniente.

Infine è del tutto evidente l'impulso che ne trae l'economia nazionale attraverso le imprese, e quindi tutto l'indotto, che operano in questo importante settore economico.

Attraverso questa proposta di legge si vuole introdurre nell'ordinamento una

norma secondo la quale, quando una iniziativa prevista sul soprassuolo deve essere sottoposta alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è fatto obbligo ai promotori di documentare analiticamente le ragioni per le quali la medesima non è stata progettata nel sottosuolo ed è imposta all'autorità cui spetta la valutazione di tenere esplicitamente conto di tali ragioni nella pronuncia.

La proposta nasce essenzialmente per diffondere la cultura dell'uso della quarta dimensione quale migliore soluzione socio-ambientale in una serie sempre più numerosa di situazioni.

Da un punto di vista strettamente giuridico sarebbe un primo passo per superare la dicotomia suolo-sottosuolo ai sensi dell'articolo 840 del codice civile, da un lato, e le *utilitates* rinvenibili nel sottosuolo stesso, dall'altro, un piccolo passo per superare uno schema giuridico mutuato da una realtà sociale e tecnologica radicalmente modificata da nuove esigenze di sviluppo e dalla disponibilità di strumenti progettuali ed esecutivi tecnologicamente avanzati. Infatti allo stato attuale non esiste un riferimento normativo per le opere in sottosuolo, cosicché nel parlarne si fa riferimento a norme comprese in corpi giuridici aventi altre finalità.

Quale impostazione in generale della proposta in questione si è preferito non innovare più del necessario in una materia complessivamente delicata e complessa per cui si è scelta la via di semplici modifiche alla legge 8 luglio 1986, n. 349.

L'articolo 1 della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame prevede, in termini programmatici, che la realizzazione delle opere in sottosuolo debba essere valutata con priorità al fine di ridurre l'impatto ambientale.

L'articolo 2 estende la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 anche ad opere diverse da quelle sino ad ora previste e particolarmente suscettibili di realizzazione nel sottosuolo.

L'articolo 3 costituisce il cuore della proposta di legge e prevede che, per le opere soggette alla VIA, si debbano indi-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

care i motivi per i quali non è prevista la loro realizzazione nel sottosuolo, rendendo così esplicita ed operativa la scelta prioritaria della « quarta dimensione », è fatto poi obbligo alle autorità di tener debito conto di tali motivazioni in sede di emanazione degli atti di propria competenza.

L'articolo 4 rafforza il dispositivo del precedente articolo 3.

L'articolo 5 rafforza l'operatività della fruizione del sottosuolo nell'ipotesi di dichiarazione di « aree ad elevato rischio di crisi ambientale » previsto dalla legge n. 349 del 1986 per i piani di disinquinamento.

L'articolo 6 estende a tutti i cittadini la possibilità di formulare osservazioni sulle possibili utilizzazioni del sottosuolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella realizzazione degli interventi deve essere valutata, nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dalle disposizioni vigenti, la possibilità di eseguire le opere nel sottosuolo, al fine di ridurre le modificazioni dell'ambiente ».

ART. 2.

1. La valutazione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve essere compiuta, oltre che per le opere previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, anche per quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

1. Per le opere indicate all'articolo 2 della presente legge la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, deve indicare i motivi per i quali non è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi nel sottosuolo; le pubbliche autorità, in sede di emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, devono tenere conto dei predetti motivi e, qualora non li ritengano esaustivi, dispongono apposita istruttoria.

ART. 4.

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo quanto previsto

per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera, il Ministro dell'ambiente deve considerare anche la realizzabilità dell'intervento in sotterraneo alla stregua degli interventi valutativi forniti nella comunicazione di cui al comma 3 ».

ART. 5.

1. Alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: « di impianti ed apparati » sono inserite le seguenti: « anche nel sottosuolo ».

ART. 6.

1. La facoltà concessa a qualsiasi cittadino di presentare osservazioni e pareri ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è estesa alla possibilità di realizzare nel sottosuolo le opere indicate all'articolo 2.

ART. 7.

1. L'utilizzazione del sottosuolo al fine di ridurre le conseguenze sull'ambiente in occasione della realizzazione di progetti di opere pubbliche, di interesse pubblico o privato è valutata prioritariamente dalle pubbliche autorità ai fini dell'emanazione degli atti autorizzatori o concessori di rispettiva competenza.

TABELLA A.
(v. articolo 2)

Trasporti metropolitani:

linee, stazioni, servizi, strade a scorrimento veloce.

Ferrovie:

linee, stazioni, officine, depositi.

Reti di trasporto:

oleodotti, gasdotti, elettrodotti, impianti di distribuzione, di elettricità, reti informatiche, teleriscaldamento.

Infrastrutture:

parcheggi pubblici e privati, impianti sportivi (stadi del ghiaccio, impianti di risalita, ecc.), mercati e centri commerciali, sale da concerto, cinema, musei, archivi di Stato, biblioteche, centri sociali.

Depositi:

di acqua, di cereali e di altre derrate alimentari, di aria compressa, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di calore, di materiali deperibili, di merci, per la conservazione refrigerata.

Depositi di rifiuti e residui:

urbani, industriali, speciali, tossici e nocivi.

Centrali:

idroelettriche, sottostazioni elettriche, depuratori, per informatica, di trasformazione, per telecomunicazioni.